

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 132/31/2012**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La New Majestic spa - società che aveva effettuato negli anni 2007 e 2008 diverse operazioni di importazione di videomonitor a colori con visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) classificate tra le merci a dazio 0 e così immesse in libera pratica subiva controllo a posteriori sulle bollette doganali con avvio del procedimento di revisione d'ufficio che portava alla rettifica della qualità della merce che passava dal codice TARIC 8528 5990 20 al codice Taric 8528 5990 90 con applicazione del dazio al 14%.

Per il recupero del tributo l'Ufficio doganale notificava avviso di rettifica dell'accertamento ed atto di contestazione delle sanzioni. La società instaurava controversia doganale ex art.11 Dlgs 374/90 e nelle more veniva emessa cartella di pagamento corrispondente alla pretesa impositiva.

Con determinazione del direttore regionale l'avviso di rettifica originario veniva parzialmente revocato con conferma per tutti i videomonitor importati del codice doganale 8228 5990 90 ad eccezione dei modelli DF 935 e DFB 95 da classificare alla voce 8528 5990 30.

Si procedeva quindi ad una nuova liquidazione del tributo con sgravio parziale di quanto già iscritto a ruolo ed emissione di provvedimento di revisione della rettifica.

Tutti gli atti sovra citati (avviso di rettifica, atto di contestazione cartella di pagamento, determinazione direttoriale) venivano progressivamente impugnati dalla società ricorrente mentre l'Agenzia resistente chiedeva conferma della nuova liquidazione con rideterminazione delle sanzioni.

L'Esatri negava invece la propria legittimazione passiva.

I ricorsi venivano riuniti per connessione di censure e questioni coinvolte in lite.

Va premesso che tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti sono state incidentalmente risolte con ordinanza di questa Commissione 197/31/12 che prima di affrontare il merito demandando ad apposita CTU la verifica delle caratteristiche del prodotto importato per individuare l'esatta classe merceologica di appartenenza e l'aliquota applicabile secondo la NC in vigore all'atto dello sdoganamento ha ritenuto gli atti impugnati sufficientemente motivati - anche per relationem - al fine di consentire una adeguata difesa all'operatore nonché immediatamente applicabili e come tali suscettivi di attivazione a mezzo ruolo anche prima della risoluzione della controversia doganale con diritto pertanto del destinatario di fare opposizione in itinere alla cartella di pagamento (per asserita non definitività dell'accertamento e per ottenere la sospensione degli effetti esecutivi: vizi propri questi che attengono all'esazione e non ai presupposti impositivi).

È stata poi disattesa - nella medesima ordinanza - l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio essendo l'organo di vertice ubicato nella circoscrizione della Commissione adita e dunque risultando passivamente legittimata l'Agenzia delle dogane nelle sue pertinenti articolazioni; pure è stata ritenuta inconferente l'eccezione di decadenza dell'azione accertatrice soggiacendo la contabilizzazione a posteriori al termine triennale decorrente dal sorgere dell'obbligazione doganale (e non maturato).

Sgomberato in udienza anche il campo sull'eccezione di tardività del ricorso avverso l'atto di contestazione delle sanzioni trattandosi di refuso nel calcolo del termine come riconosciuto a verbale dall'Ufficio doganale entrambe le parti senza oltre insistere sulle originarie questioni preliminari risolte ut supra, hanno svolto le loro conclusive difese sulla

qualificazione da attribuire alla merce richiamando gli assunti dei rispettivi CTP e chiedendo sul punto la rimessione della causa in decisione.

Orbene, reputa la Commissione che le acquisite risultanze tecniche siano logiche, analitiche e coerenti con il raccolto materiale istruttorio per cui possono essere validamente assunte a base della presente decisione.

Il nominato CTU - dopo aver svolto una attenta disamina sulla funzione "principale" dei prodotti in questione aventi il compito di consentire all'utilizzatore di visualizzare immagini - tipicamente fotografie e/o di fruire di materiale audio - video senza necessità di supporti quale il PC (servendo la porta USB solo per il caricamento) - ha constatato trattarsi di dispositivi stand alone in grado, cioè, di operare in maniera autonoma a prescindere da eventuali incorporazioni aliunde.

Dunque non è applicabile il codice 8528 5990 20 (aliquota 0) che l'incorporazione prevede - a sensi dei Reg.CE 1897/06 e 1527/07 - nei prodotti oggetto di altre classificazioni (cioè una funzione integrante e complementare estranea a quella di mero collegamento).

Nessuna rilevanza assumono poi gli ITV allegati in quanto l'uno - rilasciato alla soc. ricorrente - conferma la classificazione del prodotto operato dalla dogana; l'altro - rilasciato a terzo importatore - non è vincolante e riguarda comunque voce residuale applicabile solo quando manchi una collocazione specifica e pertinente come nel caso.

La voce 8528 5990 30 (pure ad aliquota 0) va invece riservata ai modelli DF 935 e DFB 95 (per la dimensione dello schermo): sul ché hanno concordato entrambe le parti.

Tutti gli altri modelli non possono dunque che restare classificati al codice 85285990 90 (aliquota 14%) ivi compresi i mod. DF 537 e DFB 57: sul ché vi è ancora accordo tra i rispettivi CTP.

Quanto stabilito nel provvedimento direttoriale va così confermato in uno al nuovo provvedimento liquidatorio e le sanzioni rideterminate di conseguenza (non vi sono contestazioni sul calcolo del quantum)

L'esito della lite (che ha investito anche gli atti prodromici poi revisionati ed assorbiti nell'atto provvedimentale finale) comporta la compensazione delle spese di lite con carico a ciascuna parte della metà delle spese di CTU liquidate come da notula in €3520 +Iva.

### **PQM**

La Commissione, a parziale accoglimento dei ricorsi riuniti conferma la determinazione direttoriale 3/2010 con la nuova liquidazione dei tributi e sanzioni di conseguenza. Respinge nel resto.

Spese di lite compensate e di CTU a carico paritario delle parti